



*Il Ministro per le disabilità di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera e), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

VISTO l'articolo 1, comma 213, lettera e), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede che le risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al comma 210 della medesima legge possano essere destinate anche a «*iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico*»;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*», e, in particolare, l'articolo 12;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*»;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*», e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «*atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che disciplina il progetto individuale, per realizzare la piena integrazione della persona con disabilità;

VISTI gli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13



dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e in particolare l'articolo 30 relativo al diritto delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante «*Delega al Governo in materia di disabilità*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*» e, in particolare l'articolo 1, comma 210, che prevede l'istituzione del «*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*» nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che disciplina il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante «*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;



CONSIDERATO che è stato iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025, centro di responsabilità n. 20, il capitolo di spesa n. 857 «*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*»;

RICHIAMATI il primo e secondo periodo del comma 214 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che demandano a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, la definizione dei criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico nonché degli eventuali criteri di riparto tra le Regioni delle quote del Fondo medesimo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* del comma 213;

RITENUTO di poter destinare alla finalità di cui al citato articolo 1, comma 213, lettera *e)*, della legge n. 213 del 2023 la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che la citata finalità è stata oggetto anche di altri finanziamenti, in particolare per agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. 30984 del 19 luglio 2023, con cui è stato precisato che «*ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i finanziamenti per leggi di settore risultano iscritti in bilancio già al netto della quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano così che l'intero importo possa essere oggetto di riparto tra tutti gli Enti*»;

RITENUTO opportuno ripartire la somma tra le Regioni, per finanziarne i progetti in favore della citata finalità e in considerazione delle relative competenze;

RITENUTO opportuno assicurare a ciascuna Regione, indipendentemente dalla dimensione, la somma fissa di 100.000 euro, oltre una somma variabile in ragione della dimensione;

DATO ATTO che dalla letteratura scientifica si evince che la prevalenza, nella popolazione italiana, del disturbo dello spettro autistico è uniforme tra le Regioni, pari a un individuo ogni 77 e che, quindi, il dato relativo alla popolazione residente è proporzionale a quello della prevalenza del disturbo dello spettro autistico, con fattore di proporzionalità costante tra le Regioni;

RITENUTO di poter, perciò, utilizzare, ai fini del riparto della somma tra le Regioni il dato aggiornato della popolazione italiana al primo gennaio 2025, pubblicato da ISTAT sul sito <https://demo.istat.it>, giacché è strettamente covariante col numero delle persone con disturbo dello spettro autistico;



ACQUISITI gli assensi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota 29 luglio 2025, prot. 35239 e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 29 luglio 2025, prot. 7403;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2025;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto, quota parte pari a 30,0 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è destinata alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera e), della legge 30 dicembre 2023, n. 213: *«iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico»*, per le iniziative di cui all'articolo 4.

Art. 2

(Soggetti destinatari e riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alle Regioni per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, e sono ripartite in base ai seguenti criteri, come da Tabella 1 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante:

- a) per 1,9 milioni di euro, nella misura fissa di 100.000 euro per ciascuna regione;
- b) per 28,1 milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente al primo gennaio 2025.

2. Le regioni possono realizzare le iniziative di cui al comma 1 anche in collaborazione con altri enti pubblici, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione delle autonomie locali. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, le regioni assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del Terzo settore).

Art. 3

(Programmazione regionale degli interventi e assegnazione ed erogazione dei fondi)

1. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Regione previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi previsti, di



durata non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività, che:

- a) preveda la realizzazione di alcune o tutte le iniziative di cui all'articolo 4, in coerenza con i bisogni e le peculiarità del territorio;
- b) sia redatto secondo le modalità e corredato dai documenti di cui all'articolo 5.

2. Le regioni possono rimodulare gli interventi inseriti nella programmazione di cui al comma 1 per tener conto dei contributi effettivamente concessi.

3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inviata al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata "ufficio.disabilita@pec.governo.it", entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento, sezione "*Avvisi e Bandi*", nonché nella sezione "*Pubblicità legale*" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri "www.governo.it".

4. Entro i successivi quarantacinque giorni il medesimo Dipartimento, previa positiva verifica della coerenza dell'atto di programmazione regionale con le finalità di cui all'articolo 4 del presente decreto, assegna l'importo alla regione e ne eroga il 40 per cento a titolo di anticipazione. La quota rimanente è erogata a ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 6 a seguito della trasmissione della progettazione ivi prevista.

5. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3 restano nella disponibilità del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, che può procedere alla ripartizione alle restanti regioni secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4

(Iniziative ammesse a finanziamento)

1. Sono finanziabili le iniziative finalizzate alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale, sia di nuova previsione sia in prosecuzione di altre iniziative già avviate a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro per le disabilità 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 2022, n. 237.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono integrate nei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o nei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, su richiesta delle persone con disabilità destinatarie.

3. Le iniziative di cui al comma 1 che siano di nuova previsione possono essere sviluppate in collaborazione con Enti del terzo settore, possono prevedere



l'attribuzione di *voucher* che diano accesso ai relativi servizi e devono essere riconducibili a una o più delle seguenti casistiche generali:

- a) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione (sport, tempo libero, mostre, ecc.) con attività anche in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.);
- b) progetti di accompagnamento all'autonomia, esperienze di coabitazione e di vita indipendente, anche in congiunzione con giornate di sollievo per i *caregiver* familiari;
- c) iniziative di carattere sociale finalizzate alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, anche congiunte a iniziative per il sollievo dei *caregiver* familiari.

Art. 5

(Modalità di trasmissione e contenuto dell'atto di programmazione regionale)

1. Le regioni adottano una deliberazione di giunta, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, per individuare nel dettaglio le iniziative di cui propongono la realizzazione a valere sulle risorse del presente decreto, nel rispetto dell'articolo 4.
2. La deliberazione di giunta deve specificare, in un documento allegato:
 - a) gli interventi che si intendono attuare;
 - b) il riparto delle somme tra gli interventi previsti;
 - c) gli enti pubblici e privati coinvolti (comuni, enti del terzo settore, etc.);
 - d) le modalità di attuazione e il relativo cronoprogramma;
 - e) i risultati attesi;
 - f) le platee di destinatari stimati;
 - g) la descrizione degli interventi già previsti dalla programmazione regionale e le relative fonti di finanziamento.
3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità redige e pubblica tempestivamente un modello di allegato di cui al comma 2.

Art. 6

(Progettazione degli interventi)

1. Ciascuna regione, entro dodici mesi dal trasferimento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, trasmette:
 - a) l'elenco dei singoli interventi oggetto del finanziamento recante il relativo costo e cronoprogramma;
 - b) l'indicazione puntuale dei soggetti beneficiari del finanziamento e responsabili dell'attuazione;



- c) la stima aggiornata del numero dei destinatari degli interventi;
 - d) la tempistica di avvio e di conclusione delle attività che compongono gli interventi;
 - e) le modalità di verifica delle attività progettuali avviate.
3. In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, le regioni, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, possono riassegnarle ad altri interventi tra quelli finanziati.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, eroga il saldo dell'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della progettazione.

Art. 7

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, l'efficace gestione delle risorse e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità previste, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, relazioni annuali e un rendiconto conclusivo.
2. Nelle relazioni annuali sono descritti:
- a) il numero degli interventi realizzati e le attività realizzate;
 - b) gli enti pubblici e privati coinvolti;
 - c) i risultati conseguiti;
 - d) le platee di beneficiari raggiunte.
3. Nel rendiconto conclusivo sono rappresentati:
- a) le risorse finanziarie complessivamente spese;
 - b) il costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa;
 - c) l'importo effettivamente erogato ai soggetti attuatori ed eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, in misura pari alle somme non utilizzate oppure utilizzate in maniera non conforme a quanto disposto dal presente decreto.
5. In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, le Regioni, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento



per le politiche in favore delle persone con disabilità, possono riassegnarle ad altri interventi tra quelli finanziati.

Art. 8
(Emblema)

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per i soggetti attuatori di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet, l'emblema della Repubblica con la dicitura «*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità*».

2. La documentazione e i siti internet di cui al comma 1 devono essere ideati e realizzati nel rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e che recepisce la Direttiva dell'Unione Europea relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Direttiva 2016/2102).

Art. 9
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a complessivi 30.000.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*”, capitolo di spesa n. 857 “*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*”.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale.

Il Ministro per le disabilità
(Alessandra Locatelli)



di concerto con:

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Giancarlo Giorgetti)

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
(Marina Elvira Calderone)



Tabella 1
(art. 2)

Regione	Quota base uguale per tutti	Quota proporzionale alla popolazione residente	TOTALE
Abruzzo	100.000	616.146	716.146
Basilicata	100.000	257.400	357.400
Calabria	100.000	889.975	989.975
Campania	100.000	2.708.097	2.808.097
Emilia-Romagna	100.000	2.169.226	2.269.226
Friuli-Venezia Giulia	100.000	580.038	680.038
Lazio	100.000	2.773.794	2.873.794
Liguria	100.000	733.445	833.445
Lombardia	100.000	4.874.785	4.974.785
Marche	100.000	719.526	819.526
Molise	100.000	139.881	239.881
Piemonte	100.000	2.067.229	2.167.229
Puglia	100.000	1.881.896	1.981.896
Sardegna	100.000	758.428	858.428
Sicilia	100.000	2.321.604	2.421.604
Toscana	100.000	1.778.269	1.878.269
Umbria	100.000	413.841	513.841
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	100.000	59.609	159.609
Veneto	100.000	2.356.811	2.456.811
TOTALI	1.900.000	28.100.000	30.000.000

